

## **DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL TERRITORIO**

# **REGOLAMENTO**

### **ART.1 COSTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO**

Il Dipartimento di Scienze della Formazione e del Territorio è costituito dai professori, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono e dal personale tecnico amministrativo ad esso assegnato. Dette componenti concorrono allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca connesse con il Dipartimento stesso.

Partecipano all'attività del Dipartimento i titolari di assegni di ricerca, i borsisti post-dottorato, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa o consorziata, i cultori della materia, i laureati frequentatori e, limitatamente alla durata del contratto, i professori a contratto che operano presso il Dipartimento.

### **ART.2 NUOVE ADESIONI**

Le domande di afferenza dovranno essere presentate al Direttore di Dipartimento. L'accoglimento delle domande sarà deciso dal Consiglio di Dipartimento, sulla base delle congruità con il progetto scientifico e con i settori scientifico-disciplinari del Dipartimento e delle competenze ed esperienze specifiche di ogni aspirante. Il Direttore comunicherà al Rettore ogni accoglimento di richiesta di afferenza.

### **ART.3 REVOCA DI ADESIONE**

I professori e i ricercatori possono revocare l'adesione al Dipartimento comunicando la propria decisione al Direttore che la sottoporrà al Consiglio perché la recepisca.

### **ART.4 ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta

### **ART.5 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

1.- Il Direttore del Dipartimento è eletto con voto segreto, di norma, fra i professori di ruolo di 1<sup>a</sup> fascia e a tempo pieno dai componenti il Consiglio, a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione, e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto rettorale. La votazione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto. In prima applicazione l'elettorato attivo spetta ai professori e ricercatori proponenti la costituzione del Dipartimento e il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno la metà degli aventi diritto.

2.- Il Direttore resta in carica per quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Se, nel corso del quadriennio, si dovesse, per qualunque ragione,

provvedere ad una nuova nomina, il mandato del nuovo Direttore sarà limitato al periodo intercorrente tra la nomina e la scadenza del quadriennio.

3.- Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vice Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del direttore.

Se, nel corso del quadriennio, si dovesse, per qualunque ragione, provvedere ad una nuova nomina, il mandato del nuovo Vice Direttore sarà limitato al periodo intercorrente tra la nomina e la scadenza del quadriennio.

## **ART.6           CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, nonché il Segretario Amministrativo che funge inoltre da Segretario del Consiglio;
- una rappresentanza pari al 10% del personale tecnico – amministrativo, con un minimo di due, eletta per la durata di un quadriennio;
- un rappresentante degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca e dei titolari di assegni di ricerca che svolgano l'attività nel Dipartimento, eletto per la durata di un anno accademico.

Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui tutte le rappresentanze non siano state espresse.

Il Segretario Amministrativo cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento, fatti salvi i casi previsti dall'art. 7. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Amministrativo, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro del Consiglio di Dipartimento designato dal Direttore.

## **ART.7           RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

Il Consiglio è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno:

- entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il 15 giugno per l'approvazione delle richieste di finanziamento e del piano annuale delle ricerche;
- entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Direttore in via ordinaria o, eccezionalmente, in via urgente quando se ne presenti la necessità.

Su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei membri del Consiglio o della maggioranza dei membri della Giunta, il Direttore convoca il Consiglio in via straordinaria.

La convocazione ordinaria avviene per comunicazione scritta indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza, inviata a tutti i membri del Consiglio presso la sede di lavoro almeno cinque giorni lavorativi prima della data di riunione. In casi eccezionali, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza, con preavviso scritto almeno 24 ore prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessario che intervenga la maggioranza degli aventi diritto, escludendo dal computo i membri assenti giustificati; l'assenza deve essere giustificata per iscritto.

Tutti gli atti ed i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno della seduta sono posti a disposizione degli aventi diritto, per la consultazione, presso la segreteria.

Le deliberazioni del Consiglio, ove non altrimenti disposto, si prendono a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei presenti le votazioni avvengono per voto segreto.

Per questioni urgenti e se la maggioranza dei presenti è d'accordo, possono essere approvate parti del verbale della riunione seduta stante da parte del Consiglio.

Il verbale completo diviene definitivo con l'approvazione da parte del Consiglio nella successiva riunione e sarà reso pubblico entro quindici giorni dalla data della riunione stessa.

Per la formulazione di pareri concernenti la chiamata di professori di prima fascia, partecipano alla riunione i soli professori di prima fascia; per la formulazione di pareri concernenti la chiamata di professori di seconda fascia partecipano alla riunione i soli professori di prima e seconda fascia; per la copertura dei posti di ricercatore partecipano alla riunione i soli professori e ricercatori. Anche per la proposta di conferimento di supplenze, affidamenti e contratti di docenza per le discipline comprese nel dipartimento la partecipazione è limitata ai professori e ricercatori. In entrambi i casi funge da segretario il più giovane in ruolo tra i professori e ricercatori.

## **ART.8 GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

1.- La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, da due professori di prima fascia e da due professori di seconda fascia, da un ricercatore. Fa parte della Giunta anche il Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di segretario e cura la verbalizzazione delle riunioni. La Giunta è validamente costituita anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze siano state espresse o siano complete.

2.- L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti, convocate dal Direttore, e deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto. I membri della Giunta durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

3.- La nomina dei componenti della Giunta è disposta dal Direttore del Dipartimento.

4.- La Giunta è convocata dal Direttore quando ritenuto necessario oppure in seguito a richiesta di almeno tre dei suoi membri entro 15 giorni dalla richiesta.

## **ART.9 SEZIONI**

Nell'ambito del Dipartimento sono costituite Sezioni. Esse non possono avere in alcun caso autonomia amministrativa-contabile né organi di governo propri. L'elenco delle Sezioni previste al momento della costituzione del Dipartimento e la loro composizione è riportata in allegato. La costituzione di nuove Sezioni avverrà, su proposta di docenti e ricercatori, per aggregazione di docenti o ricercatori caratterizzati da omogeneità culturale e metodologica, che si occupino della ricerca e/o della didattica in un particolare settore, ed è subordinata all'assenso della maggioranza dei componenti il Consiglio di Dipartimento. Una volta costituito il Dipartimento, l'afferenza alle Sezioni avviene su domanda. L'accettazione della domanda di afferenza è subordinata all'assenso della maggioranza dei componenti della Sezione di afferenza. Le Sezioni eleggono un coordinatore, di norma tra i professori di prima fascia, che dura in carica quattro anni e collabora a titolo consultivo con il Direttore.

## **ART.10      ELEZIONI**

Nel semestre precedente la scadenza dei rispettivi mandati, non meno di 60 giorni prima della scadenza stessa, il Decano del Dipartimento convocherà le assemblee degli aventi diritto al voto per il rinnovo del Direttore e dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca e dei titolari di assegni di ricerca che svolgono attività nel Dipartimento. Le elezioni si svolgeranno entro i 30 giorni successivi a cura di commissioni elettorali composte da tre membri nominati dalle assemblee stesse.

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento si svolgeranno con voto segreto e limitato e saranno valide se vi avrà partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalle norme di legge.

In caso di parità di voto, ove non altrimenti specificato dalle norme di legge, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

## **ART.11      SERVIZI GENERALI**

I servizi generali del Dipartimento sono: amministrazione, biblioteca, laboratori. Il regolamento di funzionamento dei servizi, fatte salve le normative di carattere generale, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Giunta.

## **ART.12      PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE**

Il piano annuale delle ricerche del Dipartimento è costituito:

- a) da un programma di sviluppo della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, approvato dal Consiglio di Dipartimento, in relazione ai fondi specificatamente ad esso destinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- b) dall'insieme delle ricerche individuali o di gruppo compatibili con le strutture del Dipartimento, finanziate da Ministeri od altri Enti, nel rispetto del principio di autonomia dei professori e dei ricercatori;
- c) dai contratti e convenzioni di ricerca affidati dall'Università al Dipartimento;
- d) dai contratti e convenzioni con Consorzi di Ricerca o Enti pubblici e privati.

In relazione a quanto sopra specificato, tutti i membri del Dipartimento sono tenuti a fare pervenire per conoscenza al Direttore, che ne dovrà informare la Giunta ed il Consiglio, copia delle richieste e dei programmi di ricerca e delle proposte di contratti e convenzioni relative ad attività da svolgersi nel Dipartimento, anche nel caso in cui i fondi relativi allo svolgimento delle ricerche siano gestiti da Enti finanziatori esterni al Dipartimento.

## **ART.13      ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

Ogni membro del Dipartimento ha diritto di accesso a tutte le informazioni in possesso del Direttore o del Segretario Amministrativo che riguardino il funzionamento, la gestione e la situazione finanziaria, scientifica e didattica del Dipartimento, fatte salve le necessità di tutelare le eventuali esigenze di riservatezza, adeguatamente motivate, di ricerche in corso e gli obblighi derivanti dalla tutela dei dati personali.

#### **ART.14      MODIFICHE DI REGOLAMENTO**

Le proposte di modifica o di integrazione del presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni modifica o variazione del presente Regolamento e dell'Allegato, approvata dal Consiglio di Dipartimento, dovrà essere comunicata a cura del Direttore, alle competenti autorità accademiche e sarà resa operante da apposito Decreto Rettorale secondo quanto previsto dallo Statuto.

#### **ART.15      DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi, allo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e agli altri regolamenti vigenti.

## **ALLEGATO 1: SEZIONI DEL DIPARTIMENTO E LORO COMPOSIZIONE**

### **Sezione di Formazione e Fondamenti filosofico-letterari della modernità:**

prof. Marzio Pieri

prof. Franco De Capitani

prof. Alfonso Margani

prof. Stefania Nonvel

prof. Fiorenza Toccafondi

### **Sezione di Scienze dell'Educazione:**

prof. Enver Bardulla

prof. Giovanni Gonzi

prof. Achille Bonazzi

prof. Ermanno Mazza

### **Sezione di Scienze Geografiche**

prof. Guglielmo Zanella

prof. Felice Gabba

prof. Luisa Rossi